

REGOLAMENTO (CE) N. 2133/2004 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e del manuale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo tenutosi a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002 ha sollecitato un rafforzamento della cooperazione per lottare contro l'immigrazione illegale e ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure di natura operativa per garantire un livello equivalente di controllo e di sorveglianza alle frontiere esterne.
- (2) Le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ⁽²⁾ e del manuale comune ⁽³⁾ in materia di attraversamento delle frontiere esterne mancano di chiarezza e di precisione per quanto riguarda l'obbligo di apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Tali disposizioni portano di conseguenza a prassi diverse negli Stati membri e rendono difficile verificare se siano rispettate le condizioni relative alla durata dei soggiorni brevi di questi cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri, vale a dire un massimo di tre mesi nell'arco di un periodo di sei mesi.
- (3) Nella sessione del 27 e 28 febbraio 2003 il Consiglio ha espresso sostegno all'intenzione della Commissione di chiarire le norme esistenti in materia, in particolare quella di fissare in una proposta di regolamento del Consiglio l'obbligo, per gli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi in ingresso e in uscita ai valichi di frontiera esterna.
- (4) Nelle conclusioni dell'8 maggio 2003 il Consiglio ha chiesto l'introduzione di corsie di controllo separate per le diverse cittadinanze, debitamente segnalate. Norme comunitarie specifiche in materia di traffico di frontiera locale dovrebbero migliorare la gestione delle frontiere esterne da parte dei servizi responsabili, il che dovrebbe consentire di superare più facilmente le eventuali difficoltà pratiche derivanti dall'obbligo di procedere all'ap-

sposizione sistematica dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi. Queste misure contribuiranno inoltre a rendere del tutto eccezionale l'adozione di eventuali misure di snellimento dei controlli sulle persone alle frontiere esterne.

- (5) In virtù dell'obbligo impartito agli Stati membri di procedere all'apposizione sistematica dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'ingresso nel territorio degli Stati membri e della limitazione delle circostanze in cui possono essere adottate misure di snellimento dei controlli sulle persone alle frontiere esterne, l'assenza del timbro su tali documenti di viaggio può far presumere che il loro detentore non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.
- (6) Tuttavia, il cittadino di un paese terzo interessato dovrebbe poter confutare con ogni elemento di prova pertinente e attendibile tale presunzione. In tali casi le autorità nazionali competenti dovrebbero certificare la data e il luogo dell'attraversamento della frontiera in questione, onde fornire al cittadino di un paese terzo interessato la prova del rispetto delle condizioni relative alla durata del soggiorno.
- (7) L'apposizione del timbro sul documento di viaggio consente di stabilire con certezza la data e il luogo di attraversamento della frontiera, senza verificare in ogni caso che siano stati eseguiti tutti i controlli prescritti sui documenti di viaggio.
- (8) Il presente regolamento dovrebbe definire inoltre le categorie di persone sui cui documenti non è necessario procedere all'apposizione sistematica di timbri all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. In tale contesto è opportuno sottolineare che sono in corso di preparazione norme comunitarie in materia di traffico di frontiera locale, incluse norme sull'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei residenti frontalieri. In attesa dell'adozione delle norme comunitarie sul traffico di frontiera locale, si dovrebbe mantenere la possibilità di esonerare i residenti frontalieri dall'obbligo dell'apposizione di timbri sui loro documenti di viaggio conformemente agli accordi bilaterali sul traffico di frontiera locale attualmente in vigore.

⁽¹⁾ Parere espresso il 21 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 871/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29).

⁽³⁾ GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97. Manuale modificato da ultimo dalla decisione 2004/574/CE (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36).